



# COMUNE di CERRETO GUIDI

## CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

### Deliberazione del Consiglio Comunale 39 del 30/09/2020

#### Oggetto: NUOVA IMU 2020-APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **18:45** nell'aula consiliare della sede comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Dott. Giampiero Vangi, anche con funzioni di verbalizzante.

Dei componenti il consesso, risultano:

			Presenti	Assenti
1	ROSSETTI SIMONA	Presidente	P	
2	BROTINI FRANCESCA	Consigliere	P	
3	PROSPERI ELENA	Consigliere	P	
4	TONI DAVIDE	Consigliere		A
5	GIORNI LEONARDO	Consigliere	P	
6	IRRATI MASSIMO	Consigliere	P	
7	COSTAGLI MORENO	Consigliere	P	
8	SANTINI VANIA	Consigliere	P	
9	PECORINI DANIELE	Consigliere	P	
10	CECCONI JESSICA	Consigliere		A
11	MANCINI DANIELA	Consigliere	P	
12	TANGANELLI ALESSIO	Consigliere	P	
13	ROVAI SUSANNA	Consigliere	P	
14	BARONTINI SIMONE	Consigliere		A
15	INNOCENTI ALBERTO	Consigliere		A
16	BARBATO GIANLUCA	Consigliere	P	
17	CIATTINI BRUNO	Consigliere	P	

13	4
----	---

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: SANTINI VANIA, PECORINI DANIELE, ROVAI SUSANNA

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) stabilisce all'art. 1, la disciplina della "Nuova Imu" a decorrere dal 01 gennaio 2020 come segue:

*c. 738 "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

*c. 739."L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014,n.14,relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3,sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano."*

*c. 740."Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9."*

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 della Legge di cui sopra;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti i soggetti passivi possessori di immobili imponenti, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

VISTO il comma 743, art. 1, che individua i soggetti passivi come segue:

*"I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili,intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il*



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

*locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni."*

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che è riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili del gruppo D nella misura dello 0,76%;

PRESO ATTO che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi dai fabbricati rurali e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo "D", l'aliquota di base è pari all' 0,86%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 749, che riporta: *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."*;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i fabbricati di cui al comma 751 saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

PRESO ATTO che al comma 747 sono individuate le fattispecie per le quali è prevista la riduzione del 50% della base imponibile;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie anzi dette, i Comuni, negli anni successivi, potevano solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

ATTESO che, questo Ente, non aveva confermato per l'anno 2019 detta maggiorazione e che pertanto non ricorre il caso;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

RILEVATO che il comma 777 l. e, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 il quale stabilisce in via generale che i regolamenti delle entrate comunali devono essere approvati entro il termine fissato dalla Legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione e che la loro efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzioni di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

ATTESO che:

- con il Decreto del 13/12/2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295), è stato disposto dal Ministero dell'Interno il differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- con il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, è stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2020, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 27 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- con l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ( decreto Cura Italia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, si prevedeva un ulteriore slittamento, al 31 maggio 2020, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- con l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", convertito successivamente con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020), è stato differito, al 31 luglio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/00 (TUEL);
- con l'art. 106 comma 3-bis del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

PRESO ATTO del vigente Regolamento comunale per la disciplina della nuova imposta municipale propria – IMU, approvato in questa stessa seduta del Consiglio Comunale e valido dal 1° gennaio 2020;

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e tutti i relativi allegati;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

VISTA la deliberazione Consiliare n. 110 del 30/12/2019 con la quale si sono confermate, in via provvisoria, le aliquote Imu per l'anno 2020, nelle more dell'approvazione delle norme statali di riferimento, riservandosi di deliberare in via definitiva entro la data di riferimento per l'approvazione del bilancio di previsione come segue;

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze come individuate dalla normativa statale ( <i>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</i> )	0,4% con detrazione € 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	0,95% con detrazione € 200,00
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,87 %
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,87%
Immobili locati	0,87%
Altri immobili	0,95%

VISTA la deliberazione Consiliare n.111 del 30/12/2019 con la quale erano state confermate, in via provvisoria, le aliquote Tasi per l'anno 2020, nelle more dell'approvazione delle tariffe per la "Nuova Imu", secondo le norme statali di riferimento, come segue:

<b>Tipologia</b>	<b>Aliquota</b>	<b>detrazione</b>
<b>Abitazione principale categoria A/1-A/8-A/9</b>	2,0 per mille	€ 0,00
<b>Altri immobili</b>	1,0 per mille	

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. del 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che al comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, della disciplina generale delle tariffe per la



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

fruizione di beni e servizi;

ATTESO che il presente atto rientra tra le competenze di questo organo;

SENTITO l'ufficio tributi, e ritenuto al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio garantendo l'entrate minime già previste per l'anno 2019, di dover proporre le aliquote per la "nuova Imu" nella misura dell'Imu approvata per l'anno 2019 e aggiungendo, nella misura possibile, la quota Tasi già deliberata sempre per l'anno 2019, secondo il seguente prospetto:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze come individuate dalla normativa statale ( <i>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</i> )	0,6% con detrazione € 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	1,05% con detrazione € 200,00
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,97%
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società -	0,97%
Immobili locati	0,97%
Altri immobili	1,05%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non locati (in presenza di dichiarazione)	0,25%





# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Terreni agricoli, non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del Dlgs. 99/2004	1,05%

PRESO ATTO che le detrazioni sono quelle stabilite dal comma 749 dell'art. 1 della legge 160/2019 e si applicano secondo quanto stabilito dallo stesso comma già in premessa riportato, e si detraggono dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00=, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;
- b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n.10 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Giorni, Irrati, Costagli, Santini, Pecorini, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico);  
contrari n. 3 (Rovai – PCI; Barbato, Ciattini – Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi);  
astenuti n. 0;

## DELIBERA

1. di RIPORTARE in parte dispositiva tutte le considerazioni espresse in parte narrativa performarne parte integrante e sostanziale.
2. di APPROVARE per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “Nuova “IMU”, da applicare nell'anno 2020;
3. di PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1 gennaio 2020;
4. di APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Abitazioni principali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze come individuate dalla normativa statale (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</i>	<i>0,6% con detrazione € 200,00</i>
<i>Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</i>	<i>1,05% con detrazione € 200,00</i>
<i>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986</i>	<i>0,97%</i>
<i>Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società -</i>	<i>0,97%</i>
<i>Immobili locati</i>	<i>0,97%</i>
<i>Altri immobili</i>	<i>1,05%</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993</i>	<i>0,1%</i>
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permene tale destinazione e non locati (in presenza di dichiarazione)</i>	<i>0,25%</i>
<i>Terreni agricoli, non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del Dlgs. 99/2004</i>	<i>1,05%</i>

5. di DARE ATTO che le detrazioni sono quelle stabilite nella normativa di riferimento, e si detraggono dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00=, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

6. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente Area Amministrativa e Finanziaria.

7. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

8. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, a seguito di separata votazione palesemente espressa che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n.10 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Giorni, Irrati, Costagli, Santini, Pecorini, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico); contrari n. 3 (Rovai – PCI; Barbato, Ciattini – Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi); astenuti n. 0.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Simona Rossetti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giampiero Vangi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*